

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI

Art. 31

(Finalità)

1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall' articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

2. La Regione tutela, altresì, le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.

Art. 32

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;

b) effettua periodicamente attività di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.

Art. 33

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

2. Spetta ai Comuni il rilascio di:

- a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
- b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
- c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
- d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

3. Ai Comuni competono inoltre:

- a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
- b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;
- c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
- d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
- e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
- f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
- g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;
- h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.

Art. 34

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:

- a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
- b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi

autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;

c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;

d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;

e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - pensiline di copertura delle aree di rifornimento;

f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);

g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;

h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o);

i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;

j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;

k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;

l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;

m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;

o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;

p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;

q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;

r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;

s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;

t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;

u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;

v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;

w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

- 2 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
- 4 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
- 5 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
- 6 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
- 7 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
- 8 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015